



**Dipartimento di Scienze Psicologiche
Esercizio Fisico e Formazione**

CONVENZIONE DIDATTICO SCIENTIFICA TRA

IL CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA VILLA SARINA, con sede principale in Alcamo, Via Porta Palermo, 123 – 91011 Alcamo - codice fiscale/partita IVA 00266030816, Rappresentato da uno dei suoi soci ed amministratore unico Dott. Vincenzo Nuzzo;
E

L'Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Psicologiche Esercizio Fisico e Formazione (di seguito denominato "SPPEFF") con sede in Palermo, in Viale delle Scienze n. 31 (Codice Fiscale 80023730825 e Partita IVA 00605880822), in persona del Direttore di dipartimento Prof. Gioacchino Lavanco

e congiuntamente definiti "Parti"

Premesso che

Il Centro di Villa Sarina, svolge attività di riabilitazione nell'ambito delle patologie osteoarticolari e anche neuromotorie così come progetti di ricerca sul tema delle prevenzione e promozione dei comportamenti positivi a scuola. Premesso che negli ultimi anni, si è dotato di strumentazioni all'avanguardia che potrebbero dare nuovo slancio alla messa appunto di protocolli innovativi da applicare non solo all'ambito della riabilitazione ma anche dell'allenamento iTech-based così come nell'ambito della riatletizzazione.

Il Dipartimento SPPEFF, nell'ambito delle attività del 39° ciclo di dottorato sul tema "Health promotion and Cognitive Science" (coordinato dal Prof. Antonino Palma) sta beneficiando di una borsa di studio aziendale erogata dallo stesso Centro di Fisioterapia al fine di implementare l'utilizzo delle attrezzature di nuova generazione di cui si sono dotati attraverso il know-how di un laureato in Scienze Motorie che possa portare allo sviluppo di nuovi programmi di prevenzione, riabilitazione e riatletizzazione ambito di interesse personale ma anche scolastici e delle società sportive

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

1.1 Le parti considerano quanto riportato in premessa parte integrante del presente atto.

Articolo 2- Oggetto e Finalità

2.1 Obiettivo della presente Convenzione è lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del corso di Dottorato sopra citato presso il Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina convenzionato con il S.S.N., con il coinvolgimento dei medici e fisioterapisti in essi operanti.

2.3 I responsabili scientifici individuati per le loro competenze nell'ambito della convenzione operativa in oggetto sono per il Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina, il Dott. Vincenzo Nuzzo e il Dott. Luca Scalisi per il Dipartimento di SPPEFF la Prof.ssa Patrizia Proia.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

3.1 Il Dipartimento di SPPEFF e Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina mettono reciprocamente a disposizione gratuitamente attrezzature, locali, risorse e professionalità da utilizzare per lo svolgimento delle attività di comune interesse;

3.2 Per la realizzazione delle attività scientifiche oggetto dell'Accordo di collaborazione, non è previsto alcun compenso di tipo economico, se non la sola erogazione della borsa di dottorato sopra citata.

3.3 Il Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina si impegna a consentire l'accesso presso la propria sede di Alcamo a dottorandi del 39° ciclo di dottorato sul tema "Health promotion and Cognitive Science" e a studenti delle Lauree Magistrali in quali di aiuto e supporto nella raccolta dati e messa a punto di nuovi protocolli, e l'utilizzo dei propri immobili e delle proprie attrezzature scientifiche per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione.

3.4 Le parti si impegnano, inoltre, a:


- favorire attività di ricerca comuni tra i medici e fisioterapisti del Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina e i docenti e ricercatori del Dipartimento di SPPEFF di natura sia ordinaria che straordinaria (come Progetti CNR, Bilaterali, del MIUR, dell'Unione Europea ecc.);

Articolo 4- Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

4.1 Le Parti si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni, i divieti e le norme di comunicare alla controparte l'elenco del proprio personale impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione, e le eventuali sostituzioni;

4.2 garantire che il personale sopra indicato non rimanga in area di pertinenza della controparte al di fuori dell'orario di lavoro, nonché in aree diverse da quelle in cui si svolge l'attività oggetto della presente Convenzione, a meno che ciò non sia espressamente autorizzato dalla controparte;

4.3 promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in



applicazione del relativo Testo Unico - Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 coordinato con il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e successive integrazioni e modificazioni - i lavoratori dipendenti o equiparati, ivi inclusi studenti, dottorandi, assegnisti, borsisti ecc. di ciascuna delle Parti, che si trovano a soggiornare presso le strutture dell'altro ente, devono attenersi in materia alle norme e regolamenti di ciascuna delle Parti.

4.4 L'Università degli Studi di Palermo prevede per i dottorandi:

- una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL, ovvero assicurazione privata, per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale;

4.5 Ciascuna Parte esonera e comunque tiene indenne l'altra Parte da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti dalla presente Convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Articolo 5 - Riservatezza, trattamento dei dati personali

5.1 Le Parti si impegnano a far mantenere ai propri dipendenti e/o collaboratori, riservati tutti i dati o fatti inerenti alla controparte, dei quali potrà venire a conoscenza a motivo dell'incarico conferito;

5.2 Le Parti si impegnano inoltre a svolgere le attività comuni con diligenza, correttezza e buona fede;

5.3 Le parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

5.4 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali provenienti dalla controparte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 6- Proprietà e diffusione dei risultati

6.1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, disciplinati dalla presente Convenzione, e tutte le informazioni ad essi relativi, resteranno di proprietà comune delle Parti. Salvo quanto la Legge dispone in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni



finanziarie delle Parti. Dipartimento di SPPEFF e Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi;

6.2 le parti convengono espressamente che i diritti su opere dell'ingegno, invenzioni, *know-how* e segni distintivi di cui le parti medesime dovessero risultare titolari prima e/o a prescindere dall'attuazione del progetto ed in ragione di esso appartengono in via esclusiva ai rispettivi titolari;

6.3 fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, quanto conferito dalle stesse ai sensi del comma precedente potrà essere utilizzato, nel rispetto dei diritti dei relativi titolari e secondo buona fede, esclusivamente nell'ambito e per la durata della Convenzione e limitatamente al perseguimento degli obiettivi in esso previsti;

6.4 ai fini della presente Convenzione, per *know-how* deve intendersi l'insieme delle informazioni aziendali e/o di esperienze tecnico-industriali segrete e dotate di valore economico in ragione della loro segretezza, secondo quanto indicate all'art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; nonché i dati, le informazioni, le conoscenze, i metodi, le competenze ed i processi che, seppure non dotati dei requisiti di cui al citato art. 98 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, abbiano comunque carattere riservato e siano dotati di valore economico per la parte che li ha prodotti;

6.5 in ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del Centro Medico di Fisioterapia Villa Sarina e del Dipartimento di SPPEFF dell'Università di Palermo quali Enti patrocinanti le attività medesime;

6.6 è fatto in ogni caso salvo l'obbligo di dare adeguato riconoscimento degli autori delle opere in caso di pubblicazione di lavori scientifici.

Articolo 7- Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

7.1 La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula;

7.2 Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione via PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 8 - Controversie

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente a decidere il Foro di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c., le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificatamente gli articoli 2- Oggetto e finalità, 3 - Impegni delle Parti, 4 – Copertura assicurativa Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 5 - Riservatezza trattamento dei dati personali, 6 - Proprietà e diffusione dei risultati, 7- Durata procedura di rinnovo e facoltà di recesso, 8- Controversie.




PER IL CENTRO MEDICO DI
FISIOTERAPIA VILLA SARINA

L'amministratore unico
Dr Vincenzo Nuzzo



Il Direttore Sanitario
Dr.. Luca Scalisi



PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PALERMO

Dipartimento di Scienze Psicologiche
Esercizio Fisico e Formazione

Il Direttore
Prof. Gioacchino Lavanco

Palermo

30/04/2024